

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti  
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri  
Dott. Marco Guarnieri  
Dott. Corrado Baldini  
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, li 14/01/2021

Dott.ssa Clementina Mercati  
Dott.ssa Sara Redeghieri  
Dott.ssa Elisa Cattani  
Dott.ssa Patrizia Carra  
Dott. Paolo Caprari  
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

## CIRCOLARE N. 06/2021

### Scadenza Adempimento

Avv. Simone Baldini  
Avv. Francesca Palladi

#### Oggetto: Termini e modalità di versamento imposta di bollo

I termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono contenuti nell'art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014. Tali termini, tuttavia, sono stati, negli ultimi anni, più volte modificati.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, il Decreto MEF 4 dicembre 2020 che modifica le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ed individua le procedure di recupero dell'imposta non versata.

#### 1. I NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

<i>Periodo emissione fattura</i>	<i>Imposta di bollo dovuta</i>	<i>Termine versamento</i>
I° trimestre	≥ € 250	31/05
I° trimestre	< € 250	30/09
II° trimestre	≥ € 250	30/09
I° e II° trimestre	< € 250	30/11
III° trimestre	Qualsiasi importo	30/11
IV° trimestre	Qualsiasi importo	28/02

Sede legale  
Via Emilia all'Angelo n. 44/B  
42124 Reggio Emilia  
CF 01180810358  
Piva 01180810358

**NB:** Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dalle fatture emesse dall'1.1.2021, pertanto il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture emesse nel IV° trimestre 2020 va effettuato entro il prossimo 20.1.2021.

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail info@sgbstudio.it  
Web www.sgbstudio.it

#### 2. LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Così come disposto dall'art. 12-novies, D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita"), l'Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche può verificare, con procedure automatizzate, la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo; laddove rilevi che non sia stata apposta tale annotazione, può

integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione, sul Sistema di Interscambio.

L'Agenzia rende poi noto a ciascun soggetto passivo IVA (all'interno dell'area riservata) sia l'imposta dovuta, in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo, calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

## 2.1 L'integrazione dell'importo da parte dell'Agenzia delle Entrate

Per le fatture elettroniche che transitano da SdI, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati in suo possesso per verificare / quantificare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento ed eventualmente integrare le fatture che non riportano l'assolvimento dell'imposta (risultando dovuta), informando il cedente / prestatore ovvero il relativo intermediario delegato entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

***Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate dovrà individuare le modalità telematiche con le quali effettuare le integrazioni / relative comunicazioni ai predetti soggetti.***

Il cedente/prestatore o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia delle Entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre/10.9 per le fatture del secondo trimestre, alla variazione dei dati comunicati. **In assenza di variazioni da parte del soggetto interessato le modifiche apportate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate.**

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento / 20.9 per le fatture emesse nel secondo trimestre, la stessa Agenzia comunica l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture transitate da SdI nel trimestre.

Periodo emissione fatture	Comunicazione integrazioni	Variazione dati comunicati	Comunicazione ammontare dovuto
I° trimestre	15/04	30/04	15/05
II° trimestre	15/07	10/09	20/09
III° trimestre	15/10	31/10	15/11
IV° trimestre	15/01	31/01	15/02

Il versamento può essere effettuato, come di consueto, con il modello F24 ovvero tramite l'apposito servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia con addebito diretto su conto corrente.

A tal fine si rammenta che nel modello F24:

- vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – I° Trimestre
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – II° Trimestre
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – III° Trimestre
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – IV° Trimestre
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - SANZIONI
2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - INTERESSI

- anche nel caso in cui il versamento riguarda più trimestri (in quanto l'importo dovuto è risultato non superiore a € 250), il versamento va effettuato tenendo distinti i singoli trimestri, evidenziando il corrispondente codice tributo.

### 3. RECUPERO DELL'IMPOSTA NON VERSATA/REGIME SANZIONATORIO

L'art. 2 del Decreto in esame individua la procedura di recupero dell'imposta di bollo in caso di ritardato / insufficiente / omesso versamento dell'importo dovuto, nonché le relative sanzioni.

In particolare è previsto che l'ammontare:

- dell'imposta dovuta;
- della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 ridotta ad 1/3;
- degli interessi (fino all'ultimo giorno del mese precedente quello di elaborazione della comunicazione);

è comunicato in via telematica al contribuente che è tenuto ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale periodo l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo non versato.

In merito al regime sanzionatorio applicabile per il mancato o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con la Risposta di Consulenza giuridica 10.12.2020, n. 14 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermo restando quanto sopra riportato, ai sensi del citato art. 13, la sanzione applicabile è pari:

- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- all'1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;

con la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento sempre che non sia già stata constatata la violazione / inviata la predetta comunicazione. Si evidenzia infine che ai sensi dell'art. 1, comma 1108, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, il cedente / prestatore è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo

---

per suo conto.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

***SGB & Partners - Commercialisti***